

geotecnica e idrogeologica di dettaglio dei terreni in esame.

SOTTOCLASSE IIB – *fasce di rispetto dei fontanili (aree circolari con raggio $R=200$ metri e centro in corrispondenza della zona di testata del fontanile)* – aree in cui la presenza di acqua superficiale e l'equilibrio dei luoghi (in quanto favoriscono il mantenimento e l'eventuale sviluppo di un habitat naturale peculiare) impongono che qui siano ammesse solo opere di supporto all'attività agricola ed eventuali nuove espansioni di edifici già esistenti, previo rispetto del D.M. 11.03.88, caratterizzazione geotecnica e idrogeologica di dettaglio dei terreni in esame; infatti la presenza di acqua superficiale diminuisce le caratteristiche geotecniche dei terreni che diventano mediocri;

Da quanto sopra descritto, si evince chiaramente che l'ultima sottoclasse appare più restrittiva rispetto all'enunciato della classe II della Circolare 7/LAP.

CLASSE IIIA

Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. (Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all'Art. 31 della L.R. 56/77).

Fascia di rispetto degli alvei attivi, nella quale è inibita la realizzazione di nuove edificazioni e, in generale, ogni intervento edificatorio che vada ad aumentare il carico antropico esistente e/o possa modificare in qualsiasi modo l'andamento attuale del corso d'acqua. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all'art. 31 della L.R. 56/77.

CLASSE IIIB

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico. Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all'Art. 31 della L.R. 56/77. Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'attuazione degli interventi di riassetto e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.